



Ente di gestione  
delle aree protette dei  
**Parchi Reali**

## Avviso di indagine di mercato

### Il Direttore dell'Ente

rende noto che intende effettuare un'indagine di mercato, ai sensi degli articoli 36 — comma 7, secondo capoverso — e 216, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"], per il successivo affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei lavori relativi a "CASCINA BRERO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CINTA LATO OVEST"-

CUP I35H18000720002.

Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il l'Ente, che sarà libero di avviare altre procedure.

L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici ad autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare la posta P.E.C. [posta elettronica certificata] così come indicato nell'istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di comunicazione.

Scheda riepilogativa	
Amministrazione aggiudicatrice	Denominazione ufficiale: Ente di gestione delle aree protette dei parchi reali Indirizzo postale: Viale Carlo Emanuele II n. 256 Città: Venaria Reale Codice postale: 10078 Paese: Italia Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici All'attenzione di Arch. Daniela Cantatore [Tel.114993360], Geom. Claudia Casalegno [Tel.114993340];
Oggetto dell'appalto	L'intervento è così individuato: a) Denominazione conferita dalla Stazione appaltante: CASCINA BRERO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CINTA LATO OVEST b) Descrizione sommaria: L'intervento consiste nella demolizione e nella ricostruzione del muro perimetrale del giardino attiguo alla Cascina Brero presente sul lato nord ovest, ora in precarie condizioni di conservazione, con caratteristiche analoghe all'esistente.  Ubicazione: Parco Regionale La Mandria - Comune di Venaria Reale – Cascina Brero – Ingresso da Via Scodeggio
Approvazione progetto	Decreto del Presidente n. 19 del 26/09/2018

Provvedimento a contrarre	Determinazione dirigenziale n. 49 del 12/02/2019
Importo complessivo dell'appalto	<i>Importo complessivo dell'appalto:</i> €: 33.772,90 di cui: <i>Importo lavori soggetti a r.a.</i> €: 33.310,59 <i>Oneri sicurezza</i> €: 462,31
Termine per l'ultimazione dei lavori	30 giorni Vedi art. 13 del capitolato speciale d'appalto.
Consegna dei lavori	Vedi art. 12 del capitolato speciale d'appalto.
Modalità di stipula del contratto	A corpo e misura
Modalità di finanziamento	Mezzi di bilancio
Pagamenti in acconto	Pagamento del 90% a lavori ultimati, saldo ad approvazione del Certificato di regolare esecuzione. Vedi art. 25 e 26 del capitolato speciale d'appalto.
Luogo di esecuzione	Parco Regionale La Mandria - Comune di Venaria Reale – Cascina Brero con accesso da Via Scodeggio
Codice unico di progetto [C.U.P.]	I35H18000720002

#### ▪ LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

I lavori, ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, si intendono appartenenti alla categoria [OG2] –“ restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”, trattandosi di intervento su bene storico tutelato ai sensi del Dlgs.42/2004.

#### ▪ REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all'oggetto i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45 — comma 1 del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti<sup>2</sup> di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale<sup>3</sup>.

È vietata l'associazione in partecipazione.<sup>4</sup> Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

In particolare, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti di ordine tecnico-organizzativo per lavori pubblici di importo pari o inferiore a € 150.000,00
  - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
  - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
  - c) adeguata attrezzatura tecnica in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.

Nel caso di imprese già in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una Società di Attestazione [SOA] regolarmente autorizzata, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di cui sopra. L'attestazione deve documentare il possesso della qualificazione per categoria e classifica adeguata ai lavori di cui al presente appalto.<sup>6</sup>

2. requisiti di idoneità professionale:

- a) iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di lavori<sup>7</sup>;

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate<sup>8</sup>.

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente<sup>9</sup>.

Le società tra concorrenti riuniti o consorziati e i consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono i lavori con le modalità indicate rispettivamente agli articoli 93 e 94 del Regolamento.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.

## ▪ AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, necessari per partecipare a questa procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.<sup>10</sup> L'avvalimento non può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 80 del Codice.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:<sup>11</sup>

1. attestazione SOA dell'impresa ausiliaria o, in alternativa, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante da parte di quest'ultima i requisiti di cui all'articolo 90 del Regolamento dettagliatamente specificati al precedente articolo "Requisiti di partecipazione";
2. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
3. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
4. il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 — comma 12 — del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.<sup>12</sup>

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.<sup>13</sup>

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.<sup>14</sup>

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.<sup>15</sup>

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.<sup>16</sup>

La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.<sup>17</sup>

#### ▪ MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

In esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute, in possesso dei requisiti richiesti, saranno individuati gli operatori economici ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art.36 del Codice.

#### ▪ PROCEDURA

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura all'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (in seguito PEC) all'indirizzo "[parchireali@legalmail.it](mailto:parchireali@legalmail.it)" **entro le ore 12,00 del giorno GIOVEDÌ 21.03.2019.**

La PEC dovrà avere come oggetto "CASCINA BRERO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CINTA LATO OVEST" - CUP I35H18000720002 – CIG 7786350B47

Il plico deve contenere la manifestazione di interesse alla realizzazione del progetto, in carta libera, comprensiva della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica.

Operativamente il concorrente deve compilare il modello DOGUE scaricabile dal sito Internet dell'Ente [www.parchireali.gov.it/amministrazione-trasparente](http://www.parchireali.gov.it/amministrazione-trasparente), sottoscrivere lo stesso, includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore. Il file risultante, in formato "pdf" costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC.

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente.

L'Ente prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra indicato.

#### ▪ CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

I lavori in oggetto verranno affidati mediante procedura, ai sensi dell'articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 — comma 4, lettera a) — del Codice.

L'invito per la procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui alla sezione "Modalità di selezione dei concorrenti".

## ▪ INFORMAZIONI

Informazioni in merito ai documenti di gara possono essere richieste anche telefonicamente presso L'Ente di Gestione delle aree protette dei Parchi Reali — Settore Urbanistica — Viale Carlo Emanuele II n.256 10078 Venaria Reale - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 ai seguenti punti di contatto:

— Geom. Claudia Casalegno Tel.: 0114993340

— Arch. Daniela Cantatore Tel.: 0114993360

Il presente avviso è pubblicato:

— all'Albo Pretorio del Ente;

— sul sito web del Ente all'indirizzo [www.parchireali.gov.it](http://www.parchireali.gov.it)

## ▪ RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile dei Servizi Generali dell'Ente, nella persona della sig.ra Anna Gamba;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

## ▪ TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'Ente verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

#### ▪ CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

#### ▪ OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», , oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Ente, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

#### ▪ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il l'Arch. Daniela Cantatore, funzionario tecnico dell'Ente - Tel. 0114993360 — e-mail: daniela.cantatore@parchireali.to.it

Il Dirigente  
Dott.ssa Stefania Grella



<sup>1</sup> Articolo 36 comma 2, lettera b) del Codice.

<sup>2</sup> Articolo 48 comma 7 del Codice.

<sup>3</sup> Articolo 48 comma 7 del Codice.

<sup>4</sup> Articolo 48 comma 9 del Codice.

<sup>5</sup> Articolo 90 del Regolamento

<sup>6</sup> Articolo 61 del Regolamento

<sup>7</sup> Articolo 83 del Codice.

<sup>8</sup> Articolo 92 comma 2 del Regolamento.

<sup>9</sup> Articolo 92 comma 3 del Regolamento.

<sup>10</sup> Articolo 89 del Codice

<sup>11</sup> Articolo 89, comma 1, del Codice.

<sup>12</sup> Articolo 89, comma 3, del Codice.

<sup>13</sup> Articolo 89, comma 5, del Codice.

<sup>14</sup> Articolo 89, comma 6, del Codice.

<sup>15</sup> Articolo 89, comma 7, del Codice.

<sup>16</sup> Articolo 89, comma 8, del Codice.

<sup>17</sup> Articolo 89, comma 9, del Codice.